

## FAQ – Frequently Asked Questions

### Piano Nazionale Complementare al PNRR - Sub Misura 3 - linea B3.2 “Economia circolare e filiere agroalimentari”

#### Soggetti Beneficiari

##### 1. Chi può presentare domanda di accesso alle agevolazioni?

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, in qualità di promotori del Programma di investimento, le aggregazioni di imprese (nella forma giuridica di Consorzi oppure di Reti d’Impresa) già costituite alla data di presentazione della domanda, composte sia da imprese agricole che da imprese di altri settori.

##### 2. Cosa si intende per Rete di impresa?

Soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di **un contratto di rete** secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (<http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/>).

Le reti d’impresa possono essere di due tipologie:

- **Rete soggetto:** la rete, che ha una propria personalità giuridica, è tenuta ad iscriversi nella Sezione Ordinaria nel registro delle imprese e ad avere un proprio numero di partita IVA. <sup>[GG1]</sup>
- **Rete contratto:** mero strumento contrattuale. La rete-contratto non acquista personalità giuridica e pertanto è obbligatoria la nomina di un Organo comune che agisce in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente bando.

##### 3. Quali caratteristiche deve avere il contratto di rete?

Il contratto di rete deve:

- a) prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l’esecuzione del progetto;

- b) essere composto da un numero minimo di tre imprese e un massimo di sei imprese;
- c) configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono anche ammissibili i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera).

Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il contratto di rete deve riportare i seguenti elementi minimi:

- la denominazione della sede e della rete;
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante alla rete;
- l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (necessario solo in caso di rete soggetto);
- l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

#### **4. Chi sono i beneficiari delle agevolazioni?**

I beneficiari delle agevolazioni sono le singole imprese, facenti parte dei Consorzi oppure delle Reti d'impresa proponenti, che intendono realizzare i Progetti di investimento e che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere già costituite ed iscritte al registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese ed avere la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano da dimostrare al momento della prima richiesta di erogazione;
- b) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER oppure qualora ricorrano agli aiuti a valere sul Quadro Temporaneo ovvero sul Quadro temporaneo di crisi non trovarsi in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

## **5. Qual è la tempistica per la determinazione della dimensione di impresa?**

Il momento in cui viene effettuata la verifica dei parametri occupazionali e finanziari, con la conseguente attribuzione della qualifica di micro, piccola, media e grande impresa (cfr. nona riunione 26.10.2012 della Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive), è quello dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato antecedente alla data di presentazione della domanda. Non sono rilevanti i bilanci chiusi ed approvati successivamente a tale data, neanche nel caso si determini un incremento delle dimensioni aziendali. Anche la verifica dell'esistenza di imprese partner/associate o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese.

## **6. Cosa succede se, per effetto di quanto contenuto nell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, un'impresa verifica di aver superato le soglie per l'individuazione della dimensione di impresa?**

Se un'impresa, con l'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie per l'individuazione della dimensione d'impresa, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Ciò al fine di garantire stabilità e certezza alle imprese vicine a dette soglie (che correrebbero il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili). Tuttavia, nel caso in cui il superamento delle soglie non fosse di

carattere occasionale, ma risultasse tale da conferire un carattere strutturale alla nuova dimensione (per effetto, ad es., di operazioni di cessione di quote, fusioni, acquisizioni, etc.), diventerebbe automatica l'acquisizione del nuovo status.

## **7. Cosa si intende per impresa danneggiata dal sisma?**

Per "impresa danneggiata dal sisma" si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un'attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell'art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente.

## **Programmi e progetti di investimento**

### **8. Quali attività sono agevolabili?**

Sono agevolabili i progetti d'investimento che riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura e/o l'implementazione di soluzioni logistiche integrate funzionali al trasporto di prodotti/materie prime della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura.

### **9. Quali sono i Programmi di investimento ammissibili? È possibile presentare Programmi di investimento che non contemplano tutte le finalità previste dal "Bando"?**

Fatta salva la possibilità di presentare progettualità che siano finalizzate al conseguimento anche di uno solo degli obiettivi individuati all'articolo 2 all'allegato n.1 all'ordinanza n.27 del 30 giugno, sono considerati particolarmente meritevoli i Programmi di investimento promossi da aggregazioni di imprese qualificate ed eterogenee che intendano conseguire congiuntamente gli obiettivi previsti al già menzionato articolo 2. Inoltre, i Programmi per essere ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) prevedano costi complessivi agevolabili compresi tra € 300.000,00 (trecentomila euro) e € 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) al netto dell'IVA;
- b) siano formati da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6 Progetti di investimento;
- c) essere conclusi entro il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe opportunamente disciplinate da appositi e successivi interventi normativi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per data di conclusione si intende quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile;

- d) essere localizzati nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
- e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
- f) garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali – DNSH.

### **10. Quali attività sono escluse per il rispetto del principio DNSH?**

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) stabilisce che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all'ambiente. In applicazione di questo principio non sono finanziabili le spese riferite ad attività escluse dalla normativa europea, in particolare le attività richiamate all'Allegato V sezione B del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

### **11. Un progetto di investimento può insistere su più sedi operative?**

No, un Progetto di investimento deve insistere su una sola sede operativa localizzata in uno dei comuni dettagliati nell'Allegato n.1.

### **12. L'acquisto di un terreno o la realizzazione di studi di fattibilità sono considerati come avvio del progetto di investimento?**

No, l'acquisto di un terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Le spese per l'acquisto del terreno e per i lavori preparatori, se sostenute prima della presentazione della domanda, non sono ritenute ammissibili alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

### **13. In quali casi sono ammissibili i progetti di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni e finanziati nell'ambito dell'art. 14 del GBER?**

Sono ammissibili se prevedono un investimento diretto:

- a) alla creazione di una nuova unità produttiva. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- b) alla riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione

delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.

**14. I progetti che riguardano la produzione di lana rientrano nel comparto agricolo o è possibile usufruire anche degli altri regimi di aiuti?**

Un progetto di investimento afferente al comparto della lana può essere agevolato, oltre che a valere sul regime previsto all'articolo 17 del Regolamento n.702/2014 (nel caso di trasformazione e commercializzazione del prodotto), anche su altri regimi di aiuti tra quelli previsti all'articolo 7 dell'Allegato n.1 dell'Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022 (es. in caso di grande impresa). In ogni caso non sono agevolabili iniziative afferenti alla produzione primaria del prodotto.

**15. I progetti che riguardano la lavorazione del legno rientrano nel comparto agricolo o è possibile usufruire anche degli altri regimi di aiuti?**

I progetti di investimento che riguardano la lavorazione del legno (es. produzione di pellet) non possono essere agevolati a valere sull'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in quanto la lavorazione del legno non rientra nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Sarà possibile, pertanto, applicare, a seconda dei casi e delle caratteristiche dell'impresa beneficiaria, gli altri regimi di aiuto previsti all'articolo 7 dell'Allegato n.1 dell'Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022.

**16. Nella logistica è ricompresa anche la realizzazione di teleferiche e di piste forestali? Se sì bisogna avere da subito le autorizzazioni?**

La realizzazione di teleferiche e di piste forestali è agevolabile nell'ambito di progetti di investimento aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 1 all'Ordinanza 27 del 30 giugno 2022. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni non è necessario avere al momento della presentazione della domanda di accesso le autorizzazioni necessarie, che dovranno in ogni caso essere in possesso dell'impresa beneficiaria e trasmesse al Soggetto gestore in sede di 1 SAL, ai sensi di quanto previsto al punto 1.3, comma 8 lettera e) del Decreto n.8 del 22 luglio 2022. Si ricorda, inoltre, che i programmi di investimento devono essere conclusi entro il 31.12.2024.

## **Gli incentivi**

**17. Quali sono le agevolazioni previste?**

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato a tasso zero, anche in combinazione tra di loro, nel

limite massimo del 75% dei costi ammissibili per ciascun Progetto di investimento e fermo restando i limiti previsti dal regime d'aiuto scelto.

### **18. Quali sono i regimi di aiuto applicabili?**

I regimi di aiuto applicabili sono quelli previsti all'articolo 7 dell'Allegato 1 all'Ordinanza 27 del 30 giugno 2022, schematizzati all'interno dell'Allegato n.2 del Decreto n.8 del 22 luglio 2022. Tali regimi sono applicati per il calcolo delle agevolazioni spettanti alle singole imprese beneficiarie, tenuto conto della localizzazione della singola iniziativa, della dimensione dell'impresa, della finalità del singolo progetto di investimento e della possibile applicazione dei regimi di aiuto di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

### **19. Le imprese devono rispettare particolari condizioni per richiedere gli aiuti a finalità regionale?**

Le imprese, esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del Regolamento GBER, non devono rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

### **20. I progetti di investimento finanziati a valere sul Regolamento settore agricolo e forestale (Regolamento UE n. 702/2014) devono rispettare determinate condizioni?**

I progetti non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti dal Regolamento UE n. 702/2014 sulle norme di gestione dei contingenti tariffari e non essere finalizzati alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari e non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

### **21. Cosa si intende per impresa colpita dalla crisi in Ucraina?**

Ai sensi di quanto specificato con l'Ordinanza n.36 del 12 agosto 2022, per impresa colpita dalla crisi in Ucraina è da intendersi un'impresa che ha subito dei danni, ad esempio in termini di maggiori costi energetici, difficoltà negli approvvigionamenti, aumento del costo delle materie prime e riduzione delle vendite, derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina. In sede di domanda l'impresa è tenuta a dichiarare le motivazioni relative al danno subito,

e tale dichiarazione potrà essere oggetto di verifica nel corso del procedimento amministrativo.

**22. Nel caso il programma di investimento o la rete di imprese riguardi aree che interessano più comuni con diversi regimi di aiuto quale regime di aiuti si applica?**

Il regime di aiuto si applica ai singoli progetti di investimento che compongono il programma, pertanto, nell'ambito dello stesso programma di investimento sarà possibile applicare diversi regimi di aiuto a seconda dell'oggetto dell'iniziativa, della localizzazione dei singoli progetti e delle caratteristiche delle imprese partecipanti (es. dimensione, impresa colpita dalla crisi, etc.).

**23. Per i programmi di investimento che riguardano la logistica, la trasformazione, la commercializzazione, il marketing di prodotti agro-silvo-pastorali il regime di aiuti è unico? o si possono applicare più di un regime di aiuti?**

Il regime di aiuto viene applicato a ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto dell'oggetto/finalità del singolo progetto di investimento che compone il programma complessivo, in merito si ricorda che, come previsto all'articolo 5, comma 1 dell'allegato 1 all'Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022, i progetti di investimento devono riguardare:

1) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura;

e/o

2) l'implementazione di soluzioni logistiche integrate funzionali al trasporto di prodotti/materie prime della selvicoltura, dell'allevamento e dell'agricoltura.

Pertanto, qualora il programma di investimento sia composto da progetti ricadenti sia nel primo che nel secondo ambito, sarà possibile, tenuto anche conto delle caratteristiche delle imprese proponenti i singoli progetti (vedi FAQ 15) e della localizzazione della singola iniziativa, applicare all'interno dello stesso programma di investimento, più regimi di aiuto tra quelli previsti all'articolo 7 dell'allegato 1 all'Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022.

## **Spese ammissibili**

**24. Quali sono le spese ammissibili?**

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale e rientranti nelle seguenti categorie:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni: nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) acquisto di beni immobili;
- c) opere murarie e assimilate: rientrano le opere di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede operativa dell'iniziativa, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile. È escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge; l'importo cumulato delle spese di cui alle lettere b) e c) non deve superare il limite del 50% dell'investimento ammissibile;
- d) macchinari, impianti e attrezzature: in tale voce rientrano indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
- e) programmi informatici, brevetti, licenze, marchi commerciali: rientrano, a titoli di esempio, acquisto licenze d'uso SW, progettazione e/o sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali, di App, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta; progettazione e/o sviluppo di soluzioni innovative per i prodotti/servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione/erogazione; progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici; ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming) e, più in generale, progettazione e sviluppo del visual/digital brand. Per i Progetti di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni e finanziabili nell'ambito dell'articolo 14 del Regolamento GBER, sono finanziabili nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) consulenze specialistiche: per le sole PMI entro il limite del 4% del totale dell'importo complessivo ammissibile per ciascun Progetto d'investimento, a condizione che siano connesse all'investimento, funzionali all'attività progettuale e capitalizzabili.

Non sono agevolabili le spese:

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;
- relative a imposte e tasse (inclusi IVA ed oneri previdenziali e assistenziali);
- di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- relative a commesse interne.

## **25. Le spese ammissibili includono l'IVA?**

No, l'IVA non è ammissibile alle agevolazioni.

## **26. Le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura rientrano tra le spese ammissibili al finanziamento?**

Si, nell'ambito delle spese relativa alla categoria: "macchinari, impianti e attrezzature" rientrano anche le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa da agevolare. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.

### **27. Nel caso di investimenti per capannoni o magazzini è necessario avere già le autorizzazioni per la costruzione?**

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni non è necessario avere al momento della presentazione della domanda di accesso le autorizzazioni per la costruzione di beni immobili eventualmente previsti dal progetto di investimento. Tali autorizzazioni dovranno in ogni caso essere in possesso dell'impresa beneficiaria e trasmesse al Soggetto gestore in sede di 1 SAL, ai sensi di quanto previsto al punto 1.3, comma 8 lettera e) del Decreto n.8 del 22 luglio 2022. Si ricorda, inoltre, che i programmi di investimento devono essere conclusi entro il 31.12.2024 e che l'ammontare delle spese relative all'acquisto di beni immobili e opere murarie e assimilate non possono superare il limite del 50% dell'investimento ammissibile.

### **28. Tra gli impianti previsti nelle spese ammissibili rientrano anche quelli per la produzione di energia per il funzionamento dell'investimento?**

Fermo restando le condizioni di ammissibilità dei singoli progetti di investimento previsti all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 1 all'Ordinanza 27 del 30 giugno 2022, gli impianti per la produzione di energia sono ammissibili se funzionali alla realizzazione del progetto di investimento presentato. Si ricorda che non è possibile, con riferimento ai progetti di investimento finanziati nell'ambito dell'articolo 17 del Regolamento n.702/2014, agevolare impianti per la produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.

## **Come presentare la domanda**

### **29. Come si presenta la domanda?**

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione nell'Area Riservata del sito <https://nextappennino.gov.it>.

Le domande di agevolazioni devono essere corredate degli allegati pubblicati nelle sezioni dedicate alla misura B3.2 dei siti internet <https://nextappennino.gov.it> e <https://www.invitalia.it>.

### **30. Quali sono le tempistiche previste per la presentazione della domanda?**

La domanda di agevolazione deve essere presentata nelle finestre temporali di seguito indicate:

	<b>Procedura a sportello</b>	<b>Procedura a graduatoria</b>
<b>Apertura sportello per la presentazione delle domande</b>	15 settembre 2022, ore 10.00	15 settembre 2022, ore 10.00
<b>Chiusura sportello per la presentazione delle domande</b>	14 ottobre 2022, ore 23.59	31 ottobre 2022, ore 23.59

Per presentare la domanda è necessaria l'identificazione digitale con SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

### **31. Come firmare digitalmente la domanda?**

Per firmare digitalmente la domanda è necessario dotarsi preventivamente di un kit di firma digitale.

### **32. Come redigere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in fase di presentazione della domanda e nelle successive fasi del procedimento?**

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni. Gli standard delle DSAN da redigere sono disponibili nell'area riservata del sito web <https://www.invitalia.it> o sul sito <https://nextappennino.gov.it>.

### **33. Per presentare la domanda è necessario un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?**

Sì, nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC, a cui Invitalia invia tutte le comunicazioni inerenti all'iter agevolativo. Inoltre, ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione proponente dovrà indicare un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

### **34. La PEC indicata nella domanda deve rispettare particolari requisiti?**

La PEC deve consentire di comunicare anche con soggetti privati. Non sono pertanto adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it), in quanto consentono la comunicazione solo tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

## **Valutazione delle domande**

### **35. Come viene valutata la domanda?**

Le domande presentate dalle Reti di impresa o dai Consorzi nella cui composizione è presente almeno un'impresa danneggiata dal sisma nell'arco temporale di apertura della procedura a sportello (15 settembre 2022 – 14 ottobre 2022) sono valutate:

- secondo l'ordine cronologico di presentazione
- sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 3 al "Bando"

Le domande presentate da Reti di impresa o Consorzi nella cui composizione non è presente un'impresa danneggiata dal sisma, sono valutate sulla base di una procedura a graduatoria, solo in presenza di risorse finanziarie disponibili residue, mediante una valutazione comparata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 4 al "Bando".

La procedura a graduatoria si applica anche alle domande presentate in data successiva al 14 ottobre 2022 da consorzi o reti nella cui composizione è presente almeno un'impresa danneggiata dal sisma.

### **36. Sulla base di quali criteri vengono valutate le domande?**

La valutazione riguarderà i seguenti criteri di valutazione, i cui punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (punteggio massimo 53):

- a) coerenza tra gli obiettivi della proposta progettuale e gli interventi previsti;
- b) coerenza della struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, valutata sulla base delle informazioni inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di governance delle aggregazioni proponenti, ai profili di competenza dei soggetti che li compongono;
- c) ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'attivazione di partnership con enti di formazione locale utili a garantire l'inserimento lavorativo, nelle iniziative finanziate, di residenti nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
- d) caratteristiche del progetto in termini di innovazione tecnologica, diversificazione dei sistemi produttivi, ampliamento del mercato e adesione a sistemi di qualità certificati;
- e) capacità della proposta progettuale di contribuire alla valorizzazione delle vocazioni produttive, ambientali e sociali locali; al recupero di attività produttive tradizionali legate all'utilizzo sostenibile delle risorse agro-silvo-pastorali; alla tutela del territorio e dell'ambiente;
- f) impatto della proposta progettuale sulla creazione/sviluppo di filiere locali;
- g) fattibilità e sostenibilità economica della proposta progettuale.

**37. Sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 e 4 del Bando, quale documentazione può concorrere ad ottenere un maggiore punteggio?**

È possibile ottenere un punteggio maggiore trasmettendo in sede di domanda, la seguente documentazione:

- a) adeguati preventivi relativi agli investimenti presentati;
- b) certificazioni di prodotto/servizio/processo oppure ambientali;
- c) accordi/protocolli d'intesa/manifestazioni di interesse sottoscritti tra l'aggregazione proponente ed enti di formazione, enti no-profit o enti istituzionali che abbiano ad oggetto l'attivazione di partnership finalizzate all'inserimento lavorativo di residenti nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 oppure lo sviluppo di programmi formativi a favore dei dipendenti dei soggetti facenti parte dell'aggregazione proponente.

**L'erogazione delle agevolazioni**

**38. Come vengono erogate le agevolazioni?**

Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 5, a fronte della rendicontazione di titoli di spesa. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15% della spesa ammissibile.

La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta del beneficiario, anche in anticipazione, nel limite del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito del Soggetto gestore e rilasciata dagli istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075.

**39. Come si richiede l'erogazione delle agevolazioni?**

L'erogazione dell'agevolazione avviene sulla base di un'apposita richiesta di erogazione presentata da ciascuna impresa beneficiaria per il tramite dell'aggregazione proponente, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, trasmessa al Soggetto gestore secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it).

**40. Cosa si deve presentare per la richiesta di erogazione?**

L'impresa per la richiesta di erogazione per stati di avanzamento dovrà presentare:

- a) titoli di spesa relativi al *Progetto di investimento* ammesso alle agevolazioni;
- b) la disponibilità dei locali idonei all'esercizio dell'attività oggetto dell'iniziativa finanziata oppure del terreno su cui sarà realizzato il progetto d'investimento. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno a 3 anni e comunque non inferiore alla durata dell'eventuale finanziamento bancario concesso;
- c) l'avanzamento del *Programma d'investimento* a cura della *Rete di impresa* oppure del *Consorzio*, per il tramite di un'apposita relazione redatta secondo lo schema messo a disposizione dal *Soggetto Gestore* nell'apposita sezione dedicata del sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it);
- d) l'evidenza dei pagamenti, qualora non ancora presentata ai sensi del comma 6, delle spese relative alle precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di fatture non quietanzate; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili riferiti al conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria, nello specifico mediante assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito;
- e) il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del *Progetto di investimento* agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del progetto d'investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;
- f) l'autocertificazione attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.